Avv. CLAUDIO LINZOLA
Via Hoepli 3 – 20121 Milano
Tel 02874283 – 0272000557 Fax 02860781
avvlinzola@studiolegalelinzola.it
claudio.linzola@milano.pecavvocati.it

95G

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

VENEZIA

RICORSO

dell'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) (C.F. 80177010156), in persona del suo Presidente pro tempore, Signor Raimondo Silveri, con sede in Roma, Via Ernesto Murolo n. 11, dell'Associazione LAV Lega Anti vivisezione, (C.F.80426840585), in persona del Presidente pro tempore, sig. Gianluca Felicetti, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 117, di LNDC Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale (C.F. 80121770152), in persona del Presidente pro tempore, Sig.ra Piera Rosati, con sede in Milano, Via Adolfo Wildt n. 19/5, dell'Associazione LIPU, Lega italiana protezione degli uccelli (C.F. 80032350482), in persona del Presidente pro tempore, Sig. Alessandro Polinori, con sede in Parma, Via Udine n. 3/A, di OIPA Italia Odv, (C.F. 97229260159), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Massimo Comparotto, con sede in Milano, Via Gian Battista Brocchi n. 11, rappresentate e difese dall'Avv. Claudio Linzola (C.F. LNZCLD61C27F205I) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, Via Hoepli n. 3, giusta mandati su separati fogli allegati al presente ricorso.

L'avv. Claudio Linzola dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al fax n. 02.86.07.81 oppure all'indirizzo PEC claudio.linzola@milano.pecavvocati.it.

contro

Regione Veneto, (C.F. 80007580279), in persona del Presidente pro tempore

e

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, (C.F. 9709947058) in persona del Ministro pro tempore, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia, (C.F. 94026160278)

e con notifica a

Unione Nazionale EnalCaccia, Pesca e Tiro, (C.F. 97457980155), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via La Spezia n. 35,

Associazione Nazionale Libera Caccia, (C.F. 80060530583), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Cavour n. 183/B,

Federazione Italiana della Caccia, (C.F. 97015310580), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Garigliano n. 57,

Arci Caccia, (C.F. 97044280580), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci n. 65,

ANUU Migratoristi, (C.F. 80031380167), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo, Via Baschenis n. 11/C,

CONF.A.V.I. Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, (C.F. 95068510247), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Thiene (VI), Via Francesco Foscari n. 8,

Ente Produttori Selvaggina, (C.F. 00642260582), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 87,

Associazione italiana della caccia – Italcaccia, (C.F. 80208970584), in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, Piazzale Clodio n. 1,

per l'annullamento, previa sospensione, degli effetti, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 del 11.6.2025, pubblicata sul BUR n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto *"Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)"*, e del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità

alimentare e delle Foreste n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025).

Il ricorso è proposto per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

Fatto

La Regione intimata ha approvato il calendario venatorio che per la imminente stagione deve regolare i quantitativi massimi di animali selvatici che possono essere abbattuti nel territorio regionale, le specie cacciabili e la durata della stagione di caccia.

Il calendario, al solito, non tiene in doverosa considerazione le esigenze di tutela della fauna; la deliberazione impugnata reitera previsioni che hanno già formato oggetto di plurime decisioni giudiziarie che hanno in passato messo in evidenza, per i calendari delle stagioni scorse, con gli stessi contenuti, il carattere illegittimo.

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

Diritto

I) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria

La legge dello Stato ha affidato, dal 1992, ad ISPRA il compito istituzionale di determinare, sul piano tecnico scientifico, quali siano le linee di indirizzo, con i relativi confini, entro i quali l'attività venatoria può essere svolta in guida da non interferire in maniera irreversibile sulle esigenze di conservazione e di migliore gestione della fauna selvatica.

ISPRA è oggi l'unico soggetto istituzionale che ha la conoscenza completa della situazione italiana, integrata anche da esperienze internazionali, per effetto di tutti i progetti internazionali a cui aderisce e partecipa (per esempio IWC di cui è anche coordinatore per l'Italia).

L'ultimo lavoro internazionale al quale ISPRA ha partecipato insieme a CMS (Convenzione di Bonn/UNEP), EuRing, Movebank ha condotto alla pubblicazione, nel 2022, dell'"*Atlante europeo delle Migrazioni*", sulla base di una ricerca che ha analizzato i dati inerenti studi di un secolo su

oltre 300 specie di uccelli (documento scaricabile dal sito: https://migrationatlas.org/research-modules/migration-seasons).

In merito all'autorevolezza scientifica di ISPRA si è espresso proprio anche il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza n. 5027 del 21.10.2022 - in riferimento ad un parere dell'Istituto, anche allora non recepito proprio da una regione, spiegando che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto contrapporre al parere di ISPRA analoghi studi scientifici, di eguale livello, per disconoscere e non osservare le indicazioni dell'Istituto ISPRA: "*Segnatamente al primo punto (id est data di chiusura caccia). Le raccomandazioni adottate dall'Istituto si rilevano, alla stregua dei dati disponibili e in mancanza di elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello, maggiormente aderenti al periodo di precauzione*". Si richiama anche l'ordinanza n. 298 del 07.09.2023 del TAR Bologna in merito alla approvazione del calendario venatorio 2023/24: "*Il Collegio ritiene - sulla scorta di quanto già evidenziato al proposito dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 5027 del 2022 - che le raccomandazioni adottate dall'ISPRA rispetto al termine per la chiusura della caccia si rilevino, alla stregua dei dati disponibili e in mancanza di elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello, maggiormente aderenti al principio di precauzione*".

Si segnala anche che la Commissione europea, sin dal 2011 (cfr. nota del 3.10.2011), aveva riconosciuto "*il ruolo fondamentale di ISPRA al fine di assicurare, in tutto il territorio italiano, un'attuazione coerente, unitaria e fondata su solide basi scientifiche della direttiva uccelli*".

Recente è, poi, la sentenza n. 473 del 27.09.2024 TAR Basilicata: "*E' opinione del Collegio che gli elementi istruttori che corredano tale decisione, laddove non di risalente datazione rispetto alla più recente base scientifica su cui riposa l'apporto consultivo dell'I.S.P.R.A. (venendo in rilievo, in tal caso,*

dati inattuali e, dunque, intrinsecamente inidonei allo scopo), non conducano, comunque, ad un'analitica ed attendibile confutazione delle difformi conclusioni alle quali è pervenuto il richiamato parere; atto che, vale precisare, ha una valenza scientifica (ed ordinamentale) qualificata, siccome recettizio delle analisi contenute nel documento denominato key concepts document, che raccoglie tutte le migliori informazioni disponibili sul periodo di migrazione pre-nuziale e di riproduzione delle specie cacciabili, periodicamente predisposto ed aggiornato (da ultimo nel 2021) dalla Commissione UE, proprio al fine della puntuale attuazione dei principi contenuti nell'art. 7, comma 4, della richiamata Direttiva UE" (pag. 5).

E, ancora: *"Né, all'uopo, è sufficiente invocare le (presunte) specificità territoriali della Regione Basilicata, atteso che, quand'anche adeguatamente comprovate e circostanziate (il che non è nella specie, difettando studi incentrati sull'analisi della situazione ornitologica regionale), dette specificità, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 21/1/2023, n. 97; ma anche: T.A.R. Campania, sez. III, 5/9/2023, n. 4960; T.A.R. Marche, sez. I, 16/9/2024, n. 726), "non corrispondono ad avvertibili differenze riscontrabili nel rapidissimo spostamento degli uccelli migratori durante l'attraversamento del territorio nazionale e non giustificano pertanto l'introduzione di calendari difformi dalle indicazioni generali impartite dall'I.S.P.R.A."* (pagg. 5/6 sentenza).

Quindi non può trovare albergo negli atti amministrativi impugnati il richiamo generico a studi, redatti non si sa bene da quale soggetto, non validati scientificamente, per tentare di superare le argomentazioni tecniche dell'Istituto e per agevolare, favorire, permettere che l'esercizio dell'attività venatoria sia svolto senza il doveroso rispetto dei superiori interessi pubblici alla conservazione della fauna selvatica, rispetto ai quali l'interesse all'abbattimento di animali per mero fine ludico e ricreativo è recessivo.

II) Violazione dell'articolo 21, comma 3, della legge 157/1992

Il calendario venatorio per la stagione 2025/26 (allegato C, punto 12 –lettera f), pagina 8) persevera nel voler considerare preclusi all'attività venatoria, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 157/92, soltanto due valichi montani, situati in località "*Monte Pizzoc*" e "*Passo Monte Croce Comelico*".
In tal senso le premesse in DGR, al punto "valichi montani", richiamano solo le previsioni del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027.
Ma Regione Veneto trascura che:
- la sentenza n. 3028 del 23/12/2024 di codesto TAR, relativa proprio al Piano faunistico venatorio Veneto, ha censurato la mancata individuazione dei valichi montani: "*Non ha pregio l'eccezione della difesa della Regione per cui, a norma dell'art.3 della L.R. n. 2/2022, sarebbe la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, a poter valutare, in futuro, la possibilità di individuare ulteriori valichi interessati da rotte di migrazione dell'avifauna. Si discute infatti del corretto esercizio dell'azione amministrativa nella parte relativa all'iniziale individuazione dei valichi montani, competenza che la L.R. n. 50/1993 attribuisce in via originaria al Consiglio Regionale il quale, dunque, già in fase di approvazione dello strumento pianificatorio è tenuto a svolgere un'apposita istruttoria acquisendo i dati all'uopo necessari.*";
- il parere ISPRA (all. B della DGR), prot. 27556 del 15/5/2025, proprio relativamente ai valichi montani ha fatto presente che: "*nella proposta di calendario venatorio sono indicati solamente due valichi montani (Monte Pizzoc e Passo Monte Croce Comelico) al di fuori delle aree già interdette alla caccia. Considerate le caratteristiche geomorfologiche del Veneto e l'entità dei flussi di migrazione che interessano la regione, si ritiene che, per dare piena attuazione alla normativa sopra citata, dovrebbero essere individuati altri valichi interessati dal transito di uccelli migratori.*
A tal fine si consiglia di realizzare uno studio ad hoc; nelle more dei risultati di tale studio si suggerisce di estendere il regime di tutela ad altri valichi già

noti per il passaggio dei migratori, come ad esempio quelli ricompresi all'interno delle ZPS nel cui formulario è indicata la presenza di flussi migratori."

L'elenco delle Zone di Protezione Speciale venete di cui alla Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE e i formulari inviata all'Unione Europea sono pubblicati anche su:

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/i-siti-del-veneto

https://drive.google.com/drive/folders/1QIQSxr3vHcZsKeQEsGRFBi5uwGQZ3lWP

In prima battuta, nell'attesa cioè che Regione Veneto individui definitivamente, assoggettandoli stabilmente a tutela, tutti i valichi ove la caccia deve essere vietata, non può che essere disposta la sospensione dell'attività venatoria in quelli ricompresi nelle 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Veneto, individuate ai sensi del DPR 357/97 e tramite il D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241, ratificato dalla D.G.R. 7 giugno 2005, n. 1262, e con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=3772046d-bfbd-4dc4-8e60-2f9810846b93&groupId=311430

Sulla importanza, ai fini faunistici e di conservazione delle popolazioni appartenenti all'avifauna migratrice, dei valichi si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2022 ed il seguente stralcio in essa contenuto: "*In altri termini, la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un divieto di caccia assoluto in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell'esistenza di rotte migratorie dell'avifauna.*

16.– Una protezione siffatta è funzionale a rendere effettiva la conservazione degli uccelli selvatici a cui è informata l'intera legge n. 157 del 1992, che pone la regolamentazione dell'attività venatoria in posizione recessiva rispetto alla tutela delle specie, ed è coerente con la direttiva 2009/147/CE".

III) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria e della contraddittorietà – violazione del principio di precauzione anche in relazione all'articolo 1 della legge 157/1992 – difetto di motivazione

Il motivo riguarda le giornate aggiuntive di caccia da appostamento (punto 4 del calendario) agli uccelli migratori nei mesi di ottobre e novembre 2025. ISPRA nel proprio parere afferma che: *"...Alla luce di questi dati, si ritiene vi siano le condizioni per autorizzare due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre per la caccia da appostamento agli uccelli acquatici su tutto il territorio regionale e per la caccia ai turdidi nelle sole province di Belluno, Padova, Rovigo e Venezia. Per Treviso e Verona, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, dello stato di conservazione delle specie interessate e dell'entità dei prelievi realizzati nella stagione venatoria 2023/24, si ritiene sia preferibile non autorizzare più di una giornata aggiuntiva di caccia. A Vicenza, l'entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per il prelievo di queste specie, nel rispetto del principio di precauzione.*

Per quanto concerne il colombaccio, si ritiene sia possibile consentire le due giornate aggiuntive considerato il loro basso contributo al carniere regionale complessivo e lo stato di conservazione favorevole della specie. Al contrario, per l'allodola, si consiglia di non autorizzare le due giornate aggiuntive sia per non intensificare il prelievo su questa specie caratterizzata da un trend negativo a livello europeo, italiano e locale, sia per limitare il disturbo nelle aree più vocate per la specie.".

Ebbene, la DGR (punto 4 del calendario) ha previsto la possibilità di cacciare, in deroga, da appostamento nei mesi di ottobre e novembre per due giornate aggiuntive di caccia (oltre alle 3 canoniche) settimanali a tutte le specie migratrici, inclusa l'allodola.

Inoltre, il calendario ha comunque previsto una giornata aggiuntiva settimanale di caccia da appostamento per la Provincia di Vicenza.

Con sentenza di codesto Ill.mo TAR n. 2964 del 13/12/2024 era stata confermata l'ordinanza cautelare n. 391 del 23/9/2024, che - tra l'altro - censurava l'utilizzo di giornate aggiuntive di caccia in Provincia di Vicenza, nonché l'impiego di giornate aggiuntive per cacciare anche l'allodola: "*ritiene il Collegio che i dati sulla pressione venatoria nei confronti dei turdidi riferita ai territori provinciali di Verona, Treviso e, soprattutto, Vicenza, consigliavano di meditare più approfonditamente la scelta di prevedere, anche per quei territori e nei confronti di tali specie, le due giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre, alla stessa stregua di quanto stabilito per tutto il resto del territorio regionale, nel quale si riscontra una minore pressione venatoria specifica.*".

"*Rispetto alla previsione delle due giornate aggiuntive di caccia all'allodola, così accumunata a tutte le altre specie, la motivazione che si limita esclusivamente a fare leva sul limite di carniere stagionale per cacciatore non pare ad avviso del Collegio di per sé sola sufficiente e idonea, nell'ottica del principio di precauzione, a superare le argomentazioni sfavorevoli di I.S.P.R.A., che si fondano sull'esigenza di non intensificare il prelievo su questa specie caratterizzata da un trend negativo, anche a livello locale, e di limitare il disturbo nelle aree più vocate per la specie.*

Sotto il profilo del difetto istruttorio e motivazionale, rileva in particolare il Collegio che il provvedimento impugnato non contiene una stima delle allodole prelevate nelle stagioni immediatamente precedenti che potrebbe essere utile per valutare la pressione venatoria sulla specie e, sulla base dei dati così ricavati, per valutare la sostenibilità dell'introduzione di giornate aggiuntive di caccia.".

Ancora in precedenza identica misura non aveva superato il vaglio di legittimità.

Ci si riferisce al decreto cautelare n. 798 del 23.9.2022: "*ISPRA nel proprio parere si è espressa in senso negativo anche in relazione alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2022 in quanto "nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici" e allo stato mancherebbero "elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori", essendo invece "necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia da quello complessivo dell'intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla deroga".*

Si veda anche l'ordinanza n. 514 di codesto Ill.mo TAR del 20.10.2023.

Si aggiunge che quanto contenuto nella relazione accompagnatoria al calendario venatorio (pagine non numerate) per sostenere la decisione è del tutto infondato ed inattendibile.

L'incremento del numero di giornate di caccia (quasi il raddoppio cioè: da 3 a 5) non costituisce affatto (e perché mai?) "*strumento di deflazione del carico venatorio*" (lett. a). Se aumenta il numero di giornate di caccia il carico venatorio aumenta, non diminuisce, ovviamente.

La caccia da appostamento sarebbe più agevolmente controllabile (lett. b).

Anche tale affermazione è del tutto sospesa nel limbo delle ipotesi inverosimili.

Non è dimostrato affatto da Regione che il numero di controlli (e relativi esiti) da parte degli operatori di vigilanza sia maggiore negli appostamenti rispetto a quelli che si effettuano con i cacciatori che esercitano attività di caccia in forma vagante.

Si ribadisce, invece, che aumentando le giornate di caccia i controlli (a parità di personale e risorse) sono inevitabilmente inferiori, rispetto al numero di giornate di caccia, aumentate di quasi il 70%, non maggiori.

La caccia nelle giornate aggiuntive sarebbe comunque praticata da un numero "*minoritario*" (lett. c) di cacciatori.

L'affermazione è sorprendente.

La regolazione dell'attività venatoria non ha la funzione (non dovrebbe averla, perlomeno) di accontentare un po' di cacciatori capannisti.

In disparte la evidente contraddizione con l'affermata "*deflazione*" del carico venatorio, la circostanza sostenuta è del tutto eventuale ed irrilevante, giacché deve essere valutato l'impatto venatorio aggiuntivo della caccia svolta per due giornate in più (sulle tre ammesse in via ordinaria).

Anche il tema (lett. d) ed e)) dell'irrilevanza delle giornate aggiuntive di caccia, per alcune specie (soltanto) in quanto previsti carnieri stagionali massimi inferiori a quelli "ordinari" è del tutto sbagliato ed irrilevante per principio.

Il fatto che siano stabiliti, per alcune specie appunto, che versano in stato di conservazione peggiore, dei carnieri massimi inferiori a quelli normativi (abnormi addirittura) non significa affatto che si devono raggiungere i quantitativi massimi di animali uccisi nella stagione venatoria stabiliti come tetto.

Anzi, l'avere indicato per talune specie carnieri annuali massimi può solo significare che vi sono specie per le quali devono essere ridotti i carnieri rispetto ai quantitativi previsti dalla legge ordinariamente (abnormi addirittura, appunto, cfr. lett. e) per via del loro stato di conservazione, precario se non peggio, che impone riduzioni.

Appare perciò fuori luogo, contraddittorio e contrario a serie ed efficaci regole di conservazione che si aggiungano addirittura due giornate di caccia

per aumentare la possibilità per i cacciatori di abbattere uccelli (in stato di conservazione appunto non ottimale) fino al tetto massimo previsto.

Non si gestiscono in questo modo, poco attento e rispettoso degli interessi pubblici (che non consistono nel cacciare fino all'ultimo esemplare ammesso, anche aumentando le giornate di caccia proprio nel momento della migrazione), la fauna selvatica e l'attività venatoria.

Quanto agli uccelli acquatici, che sarebbero in aumento secondo Regione (lett. f), quindi possono essere cacciati di più, l'affermazione, oltre che contrastare in modo diretto con la ripetuta pretesa "*deflazione*" del carico venatorio derivante dall'incremento delle giornate di caccia (lett. a), non trova alcuna giustificazione rispetto alla esigenza, primaria, di conservazione della fauna selvatica.

La fauna non è un bancomat a disposizione dei cacciatori.

Le giornate aggiuntive sono, in effetti, previste da anni; e, infatti, sono anni che i TAR annullano le relative previsioni, compreso codesto Tar Veneto.

L'ultima affermazione della lett. f), poi, secondo la quale le giornate aggiuntive non avrebbero inciso negativamente sulla demografia delle specie, è del tutto arbitraria, generica, superficiale, indimostrata ed ha più natura di *slogan*.

Rasenta l'incredibile, poi (lett. g), dovere leggere che per effetto dell'aumento delle giornate di caccia da appostamento si ridurrebbe il disturbo degli animali.

Non si comprende, in radice, come ragionamento, come premessa e come conclusione, come possa ridursi il disturbo alle specie (anche non cacciabili) animali nel momento in cui le giornate di caccia sono incrementate, anziché diminuite.

L'affermazione della lett. h), relativa alle tendenze demografiche delle specie "*non oggetto di monitoraggio*", per il suo carattere non perspicuo, perplesso, generico ed immotivato non può sorreggere la decisione.

Tale pretesa motivazione tradisce la finalità che permea tutto il calendario: incrementare il più possibile il numero di giornate di caccia, senza alcuna considerazione delle esigenze di conservazione delle specie (in questo caso migratrici). Al riguardo si sottolinea che per considerare in buono stato di conservazione una specie non ci si può riferire all'intero areale occidentale, che comprende l'Europa fino agli Urali e ai paesi scandinavi. Le valutazioni devono essere riferite alle zone oggetto delle misure amministrative di competenza dell'Ente.

Regione richiama poi un documento, non allegato alla DGR, non richiamato altrove, secondo il quale la pressione venatoria inciderebbe "limitatamente" sulle due giornate integrative.

L'affermazione non può trovare fondamento con riguardo alle ultime stagioni venatorie (che invece Regione indica) perché i calendari venatori sul punto erano stati sospesi; quindi le ultime annualità non possono neppure essere proficuamente richiamate, per calcoli e percentuali.

In secondo luogo i dati (se vi sono dati attendibili) non possono che essere estratti dai tesserini venatori. Come già scritto, però, i tesserini raccolgono quanto scritto dai singoli cacciatori e perciò non possono costituire una fonte di prova sovrana. Occorre cioè verificare la attendibilità delle registrazioni e tanto può essere dimostrato solo se vi è stato un numero di controlli da parte dei diversi operatori di vigilanza che abbiano rilevato un numero, significativo, di dati correttamente registrati nei tesserini venatori.

Diversamente l'affermazione che proprio nelle due giornate aggiuntive di caccia i carnieri dei cacciatori rimarrebbero desolatamente vuoti veicola un dato del tutto inattendibile, illogico.

Inoltre, non sono considerati i cacciatori extra regione che affollano, notoriamente, le lagune venete (e di cui la stampa ha dato recentemente ampio risalto a proposito della strage di uccelli ad opere di un cacciatore

straniero. Episodio magari non diffuso ma che dà la cifra di quello che succede).

Perché mai le catture, infine, sarebbero ridotte al lumicino proprio solo nelle giornate aggiuntive, che sono infrasettimanali, sono scelte dal singolo cacciatore e si confondono e mescolano con le giornate ordinarie e variano da cacciatore a cacciatore?

Così come non è ricevibile l'argomento per cui, siccome il numero dei cacciatori (in generale) è calato in 15 anni del 39%, allora nella stagione 2025/2026 si possono aggiungere due giornate di caccia aggiuntive.

Traspare un utilizzo superficialmente suggestivo dei numeri (sempreché veri) perché in realtà tra il 2023 ed il 2024 il numero dei cacciatori è diminuito solo di circa 450 unità, pari allo 0,40%!

Quindi non c'è alcuna riduzione, generale, del numero di cacciatori che autorizza ad aumentare, per tale ragione, il numero di giornate di caccia.

Inoltre, Regione avrebbe dovuto indicare – se mai fosse rilevante – non già la riduzione dei cacciatori in generale ma di quelli che cacciano da appostamento, che sono quelli che si avvalgono delle giornate aggiuntive.

Sul punto è ancora più irrilevante e sviante richiamare il numero di appostamenti di caccia, che pure si sarebbe ridotto, riferisce Regione.

La prova dell'utilizzo strumentale e deviato dei numeri si ricava ancora dal fatto che il trend, per accentuare la pretesa (in realtà non significativa) riduzione di appostamenti, parte addirittura dalla stagione 1993/1994, cioè da più di trent'anni or sono. In questo lunghissimo arco di tempo la riduzione (dati indicati da Regione) sarebbe stata del 39%.

Significa, però, usando gli stessi dati, una riduzione annuale solo dell'1%.

Significa che dalla stagione 2023/2024 o dalla stagione scorsa il numero di appostamenti è stabile e, quindi, è stabile anche la pressione venatoria, che con le giornate aggiuntive aumenta inesorabilmente.

Regione, poi, replica, polemicamente ma senza opporre dati ed argomenti, al parere ISPRA sulle giornate aggiuntive che è invece motivato in modo articolato.

Per la specie allodola (l'unico uccello che canta quando è in volo) le argomentazioni regionali scontano i difetti, cioè la inattendibilità già prima eccepita, per i numeri utilizzati per giustificare le giornate aggiuntive di caccia.

Per di più è anche contraddittorio ed illegittimo incrementare il prelievo venatorio alla specie allodola. ISPRA a pag. 8 (parere non smentito dalla DGR gravata) subordina alla "*ripresa demografica di questo passeriforme*" non già le giornate aggiuntive di caccia bensì proprio lo stesso inserimento di questa specie tra quelle ordinariamente cacciabili.

Rammenta l'Istituto che l'allodola "*si trova tuttora in uno stato di conservazione sfavorevole in Europa e in Italia*".

Il calo della popolazione, in soli 25 anni (dal 2000 al 2024), questo si rilevante e grave, è di oltre il 50%!

La superficialità e la finalità deviata dei dati regionali, del tutto inattendibili, si manifesta ancora in tutta la sua evidenza se si considera che nella parte della DGR relativa alle giornate aggiuntive di caccia, per sgonfiare l'incidenza del prelievo venatorio in queste giornate ulteriori, questo è indicato in 29.500 capi nella intera stagione per le due giornate in più.

Ad ISPRA, però, la stessa Regione ha indicato dati diversi, riferendo di un prelievo ben inferiore: 19.755 capi di allodole, come si legge nella stessa DGR alla voce "Allodola".

Ciò significa che le allodole, come noto, sono in crisi ed in declino e la possibilità di cacciarle due giornate in più non è tollerabile.

<u>IV) Illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione del principio di precauzione anche in relazione all'articolo 1 della legge 157/1992 – difetto di motivazione</u>

Quanto al carniere massimo, giornaliero e stagionale, per la specie allodola, ISPRA, come ricordato nel mezzo di ricorso che precede questo, ha indicato a Regione i seguenti tetti di uccisione:

- 5 capi al giorno al massimo per cacciatore;
- 50 capi al massimo per cacciatore per la intera stagione venatoria.

Tanto per le spiegate ragioni di declino numerico, costante e prolungato, degli esemplari appartenenti a questa specie.

Ovviamente Regione ha, invece, previsto carnieri pari esattamente al doppio di quelli indicati, ragionevolmente e prudenzialmente, da ISPRA, in una con altre richieste, valutazioni e verifiche tecniche non considerate dall'Ente.

Nella DGR (voce "*allodola*", senza numero di pagina) si legge, all'inizio, per due volte di fila (errore che già di per sé denota la scarsa attenzione al tema) che i capi prelevabili sono 10 e 50: giornalieri e stagionali.

Il parere ISPRA nella deliberazione gravata non è neanche preso in considerazione.

Men che meno ci sono riferimenti nella DGR allo stato di conservazione (negativo) dell'allodola.

Men che meno ancora è indicata l'efficacia delle misure che sono descritte (genericamente) nella DGR. Si leggono solo dati autocelebrativi (se veri), comunque talmente generici da essere del tutto inidonei a sostenere seriamente ragioni giustificatrici di abbattimenti in numero rilevante di allodole. Infatti il risultato di 50 esemplari abbattuti all'anno per gli 11.000 cacciatori veneti (al netto di quelli extra regione) porta a numeri assurdi: oltre mezzo milione di capi, incompatibili con la conservazione di una specie in costante e prolungato declino.

<u>V) Violazione dell'articolo 7. 4 della Direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 18, comma 1 bis, lett. b) della Legge 157/92 – violazione del principio di precauzione e dell'articolo 9, comma 3, Costituzione – difetto di motivazione</u>

Il motivo riguarda la data di chiusura della caccia alle specie: Tordo sassello, Canapiglia, Germano reale e Gallinella d'acqua.

La DGR ha previsto, fra l'altro (Allegato C – Calendario venatorio 2025/26, punto 2, lett. g), n. 6) che la caccia alle tre specie di uccelli acquatici: Canapiglia (*Mareca strepera*), al Germano reale (*Anas platyrhyncos*) ed alla Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) possa protrarsi sino al 31 gennaio 2026.

La DGR ha, altresì, previsto (Allegato C – Calendario venatorio 2025/26, punto 2, lett. h), n. 2) che anche la caccia al Tordo sassello possa protrarsi sino al 31 gennaio 2026.

Si tratta di previsioni analoghe al calendario venatorio regionale della scorsa stagione 2024/25, che sono già state dichiarate illegittime con sentenza TAR di codesto Ill.mo Tribunale n. 2964 del 13/12/2024, nella parte in cui la data di chiusura dell'attività venatoria a queste specie non è stata fissata al 20 gennaio ma alla fine del mese di gennaio: "*15.3.1. Fatte queste premesse, il motivo è fondato nella parte in cui censura la scelta della Regione di fissare al 31 gennaio 2025 anziché al 20 gennaio 2025 la chiusura della caccia alle specie canapiglia, gallinella d'acqua e germano reale.*

15.3.2. Quanto alle specie canapiglia e gallinella d'acqua, la Regione non ha dimostrato che in Veneto la migrazione prenuziale inizia successivamente alla terza decade di gennaio, come risulta dai dati nazionali del KCD, né ha dimostrato che sussistono i presupposti per applicare la decade di sovrapposizione considerata dal paragrafo 2.7.10 della su nominata Guida interpretativa (vale a dire l'assenza in concreto, nel territorio regionale, di una sovrapposizione tra l'inizio della migrazione prenuziale e la prosecuzione dell'attività venatoria).

15.3.2. Quanto al germano reale, va considerato che i dati del KCD associano alla prima decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale, ma va anche

tenuto conto di quanto specificamente indicato ai seguenti paragrafi della Guida interpretativa:

- paragrafo 2.7.12, secondo cui "Merita di essere menzionata la situazione particolare del germano reale (Anas platyrhynchos), che in alcuni Stati membri ha un periodo combinato prenuziale e di riproduzione prolungato (cfr. anche il paragrafo 3.4.33 e la figura 7). In alcuni paesi gran parte della popolazione è costituita da esemplari allevati in cattività, che in quanto tali non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (come confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-149/9466). In applicazione della direttiva occorre tener conto della commistione di animali allevati in cattività e di specie selvatiche. L'introduzione di una quota significativa di esemplari allevati in cattività può determinare un comportamento anomalo nella popolazione, ivi compreso in relazione al periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione.

Questo rischio sembrerebbe sorgere con particolare riferimento al periodo prolungato di nidificazione di questa specie. Poiché al modello biologico si sovrappongono fattori artificiali dovuti all'uomo, nei paesi in cui è presente un'elevata percentuale di una popolazione artificiale sembrerebbe opportuno, nella fissazione dei periodi di caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, tenere conto delle possibili distorsioni delle date della migrazione prenuziale e della riproduzione, in modo da uniformarle con quelle stabilite per altre specie simili di anatre di superficie. Il valore aggiunto consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale.";

- paragrafo 3.4.33, secondo cui "*Alcuni periodi di nidificazione prolungata possono essere connessi ad influenze antropiche (ad es. disponibilità di cereali come risorsa alimentare in tarda stagione per il colombaccio nel Regno Unito e nei Paesi Bassi). Il prolungato periodo di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos) in alcune regioni potrebbe essere collegato alla*

presenza di varietà domestiche selezionate per lunghi periodi di nidificazione. Ciò dimostra che alcuni fattori artificiali di origine antropica possono sovrapporsi al modello biologico e provocarne la distorsione, prolungando i periodi di riproduzione.";

- paragrafo 3.4.33, secondo cui "*Nelle figure 6 e 7 è illustrata la situazione del germano reale (Anas platyrhynchos) 109 e del colombaccio (Columba palumbus), che costituiscono le specie più problematiche in molti Stati membri. Da queste figure risulta che qualora si limitasse la stagione venatoria ai normali periodi autorizzati dall'articolo 7, paragrafo 4, la caccia risulterebbe vietata per 25 delle 35 decadi (periodi di dieci giorni) del ciclo annuale di queste specie. I fattori biologici determinano una stagione di caccia più breve di 5 decadi rispetto a molte altre specie cacciabili. Data la prolificità e lo stato di conservazione di queste specie, tale limitazione non sembrerebbe imposta da esigenze di conservazione. Occorre altresì aggiungere che tali specie sono le principali specie cacciabili in numerose regioni dell'Unione europea, e costituiscono l'elemento attorno al quale ruota l'intera caccia a fini ricreativi. Inoltre la presenza di varietà domestiche di germano reale (Anas platyrhynchos) in diverse parti dell'area di svernamento di questa specie può contribuire al differente comportamento per quanto riguarda sia il periodo della migrazione prenuziale, sia il periodo della riproduzione, anche se questo aspetto merita di essere approfondito con ulteriori studi scientifici; si suggerisce quindi di porre rimedio almeno parzialmente a questa situazione altamente artificiale nel quadro dell'articolo 7 della direttiva (cfr. paragrafi 2.7.11-2.7.12).*"

Fatte queste considerazioni, si osserva che il calendario venatorio Veneto si limita a rilevare che la Guida interpretativa ritiene accettabile una data di chiusura della caccia che vada oltre i dati del KCD.

Tuttavia, tale rilievo astratto non è accompagnato da evidenze istruttorie tali da dimostrare che in Veneto sussistono le condizioni fattuali al verificarsi delle

quali la Guida consente, in via del tutto eccezionale, di prescindere dal limite della prima decade di migrazioni individuata nel KCD (presenza di popolazione costituita da esemplari allevati in cattività, incidenza di fattori artificiali di origine antropica che possono sovrapporsi al modello biologico, rilievo di possibili distorsioni delle date della migrazione prenuziale e della riproduzione, prolificità, stato di conservazione nel territorio regionale, presenza di varietà domestiche).”

“16.2. Il motivo è fondato nella parte in cui censura la scelta della Regione di fissare al 20 gennaio 2025 anziché al 9 gennaio 2025 la chiusura della caccia al tordo sassello.

Infatti, in carenza di dati riferiti al territorio regionale, ad avviso del Collegio, per superare i dati nazionali del KCD che indicano l'inizio della migrazione prenuziale del tordo sassello nella seconda decade di gennaio, non è sufficiente la considerazione secondo cui “tutti i dati KC dei Paesi di confinanti o di latitudine simile all'Italia collocano in febbraio la decade d'inizio migrazione prenuziale”.”

Anche per la prossima stagione 2025/2026 il parere ISPRA (pag. 6) raccomanda per queste tre specie di uccelli acquatici (canapiglia, gallinella d’acqua, germano reale) la data di chiusura della caccia al 19 gennaio 2026, anziché al 31 gennaio. Ciò in quanto “*... i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria. L’inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2025, mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, a seguito della recente revisione del KCD, l’inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nella folaga, nella gallinella d’acqua, nell’alzavola nella canapiglia e nel codone (gennaio III), per cui la caccia andrebbe chiusa al 19 gennaio 2026. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in*

linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea, potrebbe essere valutata solamente qualora si accertasse, per tutte queste specie, che la migrazione prende avvio solo al termine della terza decade di gennaio. In assenza di tale verifica, un eventuale prolungamento del prelievo oltre il 19 gennaio 2026 risulterebbe in contrasto con il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE, e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994. Per maggiori informazioni sui criteri per la determinazione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'allegato I".

Per il tordo sassello il parere ISPRA afferma: "*Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 19 gennaio 2026. Ciò premesso, in ragione della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene opportuno stabilire il termine della stagione venatoria per questi tre turdidi al 10 gennaio 2026. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea, potrebbe essere valutata solamente qualora si accertasse, per il tordo bottaccio, che la migrazione prende avvio solo al termine della seconda decade di gennaio. In ogni caso, un eventuale prolungamento del prelievo delle tre specie oltre il 19 gennaio 2026 risulterebbe in contrasto con il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/92 e con la sentenza della Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994.*"

Inoltre, (pag. 9) "*Le date di chiusura della stagione venatoria per specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi*

ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe non dovrebbero essere scaglionate ma dovrebbero coincidere tra loro, per rispettare quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea. Tale approccio dovrebbe essere adottato nel caso dei turdidi e degli uccelli acquatici. La fine della stagione venatoria va fatta coincidere con l'inizio della migrazione prenuziale della specie che, all'interno di ciascun gruppo, inizia a compiere spostamenti migratori più precocemente.

Per quanto riguarda la possibilità di confusione, il rischio risulta massimo nel caso di specie simili che tendono a volare in stormi misti, come nel caso delle anatre. L'abbattimento accidentale di una specie protetta o non cacciabile nello stesso periodo dell'anno può accadere con una frequenza non trascurabile in quanto le femmine delle diverse specie presentano colorazioni simili tra loro e perché l'attività di caccia viene praticata anche in condizioni di luce non favorevole, quali l'alba o il tramonto, quando gli uccelli tendono a muoversi maggiormente. Il rischio di confusione è alto tra le anatre cacciabili e questa è una delle ragioni per cui è consigliabile fissare un periodo di caccia uguale per tutte le specie."

I KCD aggiornati nel 2025, cui si riferisce ISPRA, sono la fonte, ufficiale, validata, univoca a livello unionale sui periodi della migrazione.

Regione Veneto, invece, non ha alcun dato che possa fare ritenere come in questa regione (e, infatti, perché mai?) la migrazione comincerebbe dopo.

Incredibilmente, e ciò attesta inequivocabilmente la povertà argomentativa dell'Ente e la finalità profondamente errata che guida le decisioni regionali, sono citati documenti non certo aggiornati del 2022 e che comunque non hanno alcun carattere dimostrativo, convincente idoneo a superare i KCD del 2025.

Nel richiamare uno studio: Euring, Regione ne valorizza la parte in cui si richiamano i, così nella deliberazione regionale qualificati, "*nuovi*" (sic!) Key concepts dell'anno 2021!

I KCD più recenti ed attuali e da considerare sono però quelli del 2025 e non del 2021.

Regione (voce "*avifauna acquatica*") non prende neanche in considerazione il parere ISPRA, lo ignora.

E per giustificare la chiusura della caccia alla fine di gennaio utilizza argomenti non pertinenti, superati, non identificabili.

"*A supporto della scelta regionale*", si legge nella DGR, vengono richiamati, anche quest'anno, come in quelli precedenti, dati raccolti dall'Associazione faunisti veneti e dall'Associazione culturale Sagittario, secondo i quali da 29 anni vengono conteggiati annualmente (tutti gli anni sempre uguale numero...) 700.000 soggetti di varie specie di acquatici che trascorrono l'inverno in Veneto.

A tacer d'altro (chi sono tali soggetti? Quali competenze hanno? Come operano? Con quale grado di attendibilità?), che nelle vastissime lagune venete si fermino, svernino o passino uccelli acquatici è noto, ovviamente.

Il numero stimato (solo 700.000 esemplari di tutte le specie, protette e non protette) è invece bassissimo e non ammetterebbe abbattimenti perché, moltiplicando il numero dei cacciatori per le giornate di caccia e per i carnieri massimi, si potrebbero abbattere tutti gli uccelli in circolazione e non basterebbero ancora.

Fatto è che la norma di legge in epigrafe vieta la caccia nel periodo della migrazione, indipendentemente dal numero degli esemplari in circolazione e dallo stato di conservazione della specie. La finalità della norma è quello di non turbare gli animali in momenti delicati ed importanti della vita: la migrazione appunto.

Fossero anche dei miliardi gli animali da cacciare, questo non deve avvenire durante la migrazione (e non solo).

Dunque anche sotto tale profilo gli atti sono illegittimi.

VI) Violazione del principio di precauzione e dell'articolo 9, comma 3, Costituzione – difetto di motivazione – eccesso di potere per contraddizione interna all'atto

L'argomento riguarda la specie Moriglione.

Questo animale è attenzionato al punto che è stato approvato nel 2023 un piano di gestione nazionale della specie.

ISPRA (pagg. 10 e 11 parere) ha indicato un tetto massimo di abbattimenti, bassissimo: 2472 esemplari in tutta la regione, in ragione della scarsità del numero degli animali.

Regione Veneto (voce "Moriglione") non solo neppure è sfiorata dall'idea di sospendere, come dovrebbe, la caccia alla specie, bensì si avventura in affermazioni, tra le quali quella per cui la pressione venatoria "*non risulta essere un fattore di maggiore criticità per la specie*" (e quale sarebbe mai allora?) irrilevanti ed errate.

Secondo uno studio (di tale non meglio precisata "*ACMA*"?), non si sa di quando, la popolazione di moriglioni non dimostrerebbe più un declino, dal 2012 (?).

Tanto richiamato però, poi, Regione prevede limiti di carniere di 2 e 10 esemplari per cacciatore (giornaliero e stagionale) ed una soglia regionale complessiva di 2472 esemplari da potere abbattere, come indicato da ISPRA.

Siccome però i cacciatori veneti sono 11.000 (oltre a quelli provenienti da altre regioni di cui nulla si sa), già il primo giorno di caccia potrebbero essere abbattuti 22.000 esemplari di moriglione o, comunque, più di quelli concessi in tutta la stagione.

Nella DGR, è scritto che ci sarà una modalità informatizzata di monitoraggio giornaliera dei prelievi.

E però nel calendario venatorio, che è l'atto nel quale devono essere contenute le regole (punto 6, "*Carnieri*") nulla è previsto, se non i tetti giornalieri, stagionali e complessivo regionale.

Ciò significa, in disparte la evidente contraddittorietà tra motivazione dispositivo, che si contesta, che la specie non viene minimamente tutelata, ancorché Regione affermi che lo deve essere.

VII) Violazione del Regolamento UE 2021/57 sull'utilizzo di munizioni contenenti piombo - difetto di istruttoria e difetto di motivazione

Il punto 12, lettera g) del calendario vieta l'uso di munizionamento in piombo all'interno e in prossimità delle zone umide.

Sennonché il calendario richiama espressamente, quale fonte di diritto del divieto, la legge 136 del 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

L'articolo 11 ter della legge (Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157), che è del tutto estraneo all'oggetto del decreto legge e neppure urgente; all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma, aggiunge il seguente:

"1-*ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:*

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale."

La norma italiana ha ristretto l'applicazione del regolamento unionale ed infatti la Commissione europea ha avviato (come ricordato anche da ISPRA nel proprio parere, pag. 15) la procedura di infrazione 2023/2187.

La Corte di giustizia, Grande Sezione, con sentenza nella causa C-378/17 del 4.12.2018 ha, da tempo, spiegato che un ente non ha il potere di decidere se disapplicare una norma diritto nazionale contraria al diritto dell'Unione. In altri termini (punto 36) è incompatibile qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico e prassi anche amministrativa la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell'Unione. E, prosegue il Giudice unionale (punto 38) l'obbligo di disapplicare una disposizione nazionale incombe non solo sui giudici nazionali "*ma anche su tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione*".

Regione Veneto, sollecitata anche da ISPRA, non avrebbe dovuto affatto richiamare nel calendario la legge italiana nel calendario, quale fonte di diritto non conforme al diritto unionale, ed anzi approvata apposta per aggirarlo.

Avrebbe anche dovuto l'Ente motivare, visto che ha deciso di applicare la legge italiana, per quali ragioni lo abbia fatto, atteso che ISPRA ha segnalato persino la procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

Anche sul delicatissimo tema dell'uso delle munizioni in piombo, che causa ogni anno un milione di decessi di uccelli soprattutto acquatici (stima europea, per difetto), l'orientamento che emerge dagli atti è quello di favore di un interesse solo: quello all'esercizio dell'attività venatoria.

Quanto al parere del Comitato tecnico faunistico nazionale:

<u>VIII) Illegittimità per violazione dell'articolo 3 della legge 241/90 – difetto di istruttoria – violazione del principio di precauzione – violazione dell'articolo 9, Comma 3, Costituzione – Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere</u>

Il parere del Comitato tecnico faunistico nazionale, che ovviamente è in perfetta linea con il calendario regionale, è impugnato in quanto il Comitato

non può oggettivamente avere una funzione di ausilio tecnico, come risulta dalla composizione del Comitato e dal fatto che non è dotato di un apparato tecnico che possa fornire argomenti di spessore scientifico, sperimentale, bibliografico e così via.

I motivi di ricorso, perciò, sono tutti diretti anche avverso il parere del predetto Comitato.

Sulla domanda cautelare

La fauna selvatica è sotto assedio non solo dei cacciatori e della Regione Veneto ma anche del Legislatore che sta frapponendo ostacoli anche all'esercizio del diritto di impugnazione, dimidiando il termine per proporre ricorso ed imponendo di notificare il ricorso alle associazioni venatorie.

L'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992 è stato, infatti, modificato come segue: *"Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato".*

Si dubita della legittimità costituzionale della nuova normativa.

Nondimeno deve continuare a prevalere l'interesse pubblico alla conservazione della fauna selvatica, di fronte al quale l'interesse di una modestissima porzione di persone interessate alla caccia per diletto deve recedere, fermo restando che le misure richieste non incidono

significativamente sull'attività venatoria, che può continuare, ma sono essenziali per le esigenze di conservazione della fauna selvatica.

Il danno grave e irreparabile è evidente, perché gli animali abbattuti non resuscitano e le popolazioni animali interessate, come dimostrato in atti, non sono affatto floride, anzi in buona parte in costante declino numerico e, comunque, la tutela prestata dalle norme prescinde anche dalla consistenza della popolazione animale.

Per quanto illustrato, le Associazioni ricorrenti

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale amministrativo per il Veneto, sentito il difensore in C.C., voglia sospendere il calendario venatorio della prossima stagione 2025/2026 del Veneto nei seguenti punti e previsioni:

- articolo 4 (giornate aggiuntive di caccia);
- articolo 6 (carniere allodola);
- articolo 2 (chiusura stagione di caccia a tordo sassello, canapiglia, germano reale e gallinella d'acqua);
- articolo 6 (carniere moriglione);
- articolo 12, lett. f) (valichi montani), vietando la caccia nei valichi che si trovano nelle aree ZPS.

Nel merito, si chiede che l'Ill.mo TAR per il Veneto voglia accogliere il ricorso e per l'effetto annullare la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 del 11.6.2025, pubblicata sul BUR n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto "*Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*", nei seguenti punti:

- articolo 4 (giornate aggiuntive di caccia);
- articolo 6 (carniere allodola);
- articolo 2 (chiusura stagione di caccia a tordo sassello, canapiglia, germano reale e gallinella d'acqua);
- articolo 6 (carniere moriglione);

- articolo 12, lett. f) (valichi montani);
- articolo 12, lett. g) (munizionamento con piombo)

ed il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025).

Verrà versato il contributo unificato nella misura di € 650.

Spese legali e C.U. rifuso.

Con osservanza.

Milano, 11 luglio 2025

Avv. Claudio Linzola

Procura alle liti

Io sottoscritto Raimondo Silveri, nella qualità di Presidente della Associazione Lega per l'abolizione della caccia delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel ricorso avanti al Tar per il Veneto, Venezia, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 del 11.6.2025, pubblicata sul BUR n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto "Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)", e del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025), conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti, memorie e di farsi sostituire da altri legali.
Eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Raimondo Silveri
Associazione Lega per l'abolizione della caccia

Lega per l'abolizione della caccia
Via Ernesto Murolo n. 11
00145 Roma

È autentica
avv. Claudio Linzola

Procura alle liti

Io sottoscritto Gianluca Felicetti, nella qualità di Presidente della Associazione LAV Lega Anti Vivisezione delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel ricorso avanti al Tar per il Veneto, Venezia, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 del 11.6.2025, pubblicata sul BUR n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto "Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)", e del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025), conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti, memorie e di farsi sostituire da altri legali.
Eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Gianluca Felicetti
Associazione LAV Lega Anti Vivisezione

Firmato digitalmente da:
GIANLUCA FELICETTI
Data: 04/07/2025 11:13:05

È autentica
avv. Claudio Linzola

LINZOLA
CLAUDIO
Avvocato
11.07.2025
14:41:27
GMT+01:00

Procura alle liti

Io sottoscritta Piera Rosati, nella qualità di Presidente della Associazione LNDC Animal Protection delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel ricorso avanti al Tar per il Veneto, Venezia, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 del 11.6.2025, pubblicata sul BUR n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto "Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)", e del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025), conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti, memorie e di farsi sostituire da altri legali.

Eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Piera Rosati
Associazione LNDC Animal Protection

ROSATI
PIERA

È autentica
avv. Claudio Linzola

LINZOLA
CLAUDIO
Avvocato
11.07.2025
14:41:27
GMT+01:00

Procura alle liti

Io sottoscritto Alessandro Polinori, nella qualità di Presidente della Associazione LIPU, Lega italiana protezione degli uccelli delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel ricorso avanti al Tar per il Veneto, Venezia, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 del 11.6.2025, pubblicata sul BUR n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto "Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)", e del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025), conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti, memorie e di farsi sostituire da altri legali.
Eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Alessandro Polinori
Associazione LIPU, Lega italiana protezione degli uccelli

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRO POLINORI
Data: 04/07/2025 10:05:13

È autentica
avv. Claudio Linzola

LINZOLA
CLAUDIO
Avvocato
11.07.2025
14:41:27
GMT+01:00

Procura alle liti

Io sottoscritto Massimo Comparotto, nella qualità di Presidente di OIPA Italia Odv delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel ricorso avanti al Tar per il Veneto, Venezia, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 del 11.6.2025, pubblicata sul BUR n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto "Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)", e del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025), conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti, memorie e di farsi sostituire da altri legali.
Eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Massimo Comparotto
OIPA Italia Odv

È autentica
avv. Claudio Linzola

LINZOLA
CLAUDIO
Avvocato
11.07.2025
14:41:27
GMT+01:00

Firmato digitalmente da

Massimo Comparotto

C = IT

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avvocato Claudio Linzola con studio in Milano, via Hoepli n. 3, in base alla Legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 13 gennaio 2011 previa iscrizione al numero 956 del mio registro cronologico, considerato che il soggetto è privato e che non ha eletto domicilio nei registri attualmente presenti

ho notificato

il restroesteso ricorso avanti al Tar Veneto, Venezia, a:

Arci Caccia, (C.F. 97044280580), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 00155 Roma, Largo Nino Franchellucci n. 65,
inviandone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata RR numero 39226009693-5 spedita dall'Ufficio postale di Milano 2, in data odierna 11/07/2025 corrispondente a quella del timbro postale

SI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
Avv. Claudio Linzola